

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'Ordinanza Dirigenziale n. DH16/456/USI CIVICI del 19 luglio 2004, emessa dal Dirigente del Servizio Foreste demanio civico ed armentizio della Regione Abruzzo con la quale è stata approvata la verifica demaniale del Comune di Bomba disponendo contestualmente il ripristino e la riscossione dei canoni secondo le procedure fissate dalla legge Regionale n. 68/99 per i terreni gravati da uso civico;

Premesso che la procedura ed i criteri per il calcolo per la determinazione del canone annuo e dell'affranco, come determinati dall'art. 2 della richiamata L.R. n. 68/1999, appaiono di difficile applicazione ed in molti casi addirittura impossibile, infatti questa legge, nella parte in cui consente di scomputare le miglorie se apportate dall'interessato al procedimento o dai suoi danti causa, non troverebbe mai concreta applicazione per la materiale impossibilità di dare tale dimostrazione, che ormai i fondi de qua hanno avuto concreti e sostanziali mutamenti in epoche lontane per cui l'interessato al procedimento non sarebbe mai in grado di dimostrare che le miglorie apportate al fondo, che certamente vi sono e che debbono essere scomputate dal calcolo del canone, sono state eseguite a cura e spese del suo dante causa che in ogni caso o manca o è di difficile individuazione;

Entra il Consigliere De Laurentis Sebastiano

Atteso che, in proposito, è accoglibile la conclusione del periodo demaniale che ha rapportato tutto il territorio di questo Comune, oggetto della verifica, all'incolto produttivo asserendo che questa è la qualifica che avrebbe se i terreni non fossero stati nei secoli coltivati e migliorati;

Considerate le molteplici casistiche, sia soggettive che oggettive, degli interessati delle terre da iscriversi a ruolo;

Fatto presente che il Capogruppo di minoranza, rag. Donato Di Santo, dichiara che, a nome suo e del suo gruppo, si asterrà dalla votazione in quanto trattasi di una questione strettamente tecnica;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il parere del responsabile dell'Ufficio di Tecnico;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 astenuti (il gruppo di minoranza), espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- di prendere atto dell'avvenuta approvazione da parte della Regione Abruzzo della verifica demaniale di questo Comune, redatta dal Geom. Acilli Marcello dell'Aquila dando atto che allo stato non vi sono ragioni e motivi per opporsi sia all'approvazione della verifica demaniale sia alle risultanze della stessa;
- di stabilire ai fini del calcolo del canone di legittimazione ed affrancazione l'applicazione del *valore agricolo medio* (V.A.M.) previsto dalla Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 16 della L. n. 865/71 e come qualità di coltura da prender a base per la determinazione del valore del suolo *l'incolto produttivo* fatte salve tutte le agevolazioni previste dalla L. n. 68/1999 (Detto valore per l'anno 2003 è di € 650,00 per ettaro);
- di stabilire che anche per i canoni arretrati si applica il suddetto calcolo con l'applicazione dell'interesse legale vigente per ogni anno di riferimento;
- In caso di legittimazione ed affrancazione del canone imposto, il relativo capitale sarà reinvestito in conformità con quanto previsto dall'art. 24 della L. 1766/27 nonché dall'art. 6 della L.R. 25/8 così come modificato dalla L.R. 12 gennaio 1998 n. 3 e, quindi, destinato alla realizzazione di opere e servizi pubblici, alla manutenzione e gestione delle opere pubbliche alla realizzazione di strumenti di pianificazione territoriale ed all'incremento dello sviluppo socio-economico del Demanio Civico;
- di autorizzare il responsabile del servizio, *qualora occorresse*, per la rinuncia all'imposta legale e per l'esonero del sig. Conservatore dei RR.II. di Chieti da qualsiasi ingerenza e responsabilità in ordine al reimpiego delle somme dell'affrancazione;
- rilevare che tutte le spese, necessarie per l'atto di affrancazione, voltura catastale ed ogni altro eventuale onere, saranno a totale carico del richiedente;

- per quanto non specificato si rimanda alla citata L.R. 68/99 ed alle direttive di cui alla Ordinanza del Dirigente del Servizio Bonifica e Foreste della Regione Abruzzo n. DH16/456/USI CIVICI del 19 luglio 2004;
- di confermare ai fini del calcolo del canone di legittimazione ed affrancazione l'applicazione del valore agricolo medio previsto dalla Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 16 della L. n. 865/71 (ovvero dell'incolto produttivo), di applicare tutte le agevolazioni previste dalla L.R. n. 68/1999, riconoscendone i presupposti;
- di autorizzare la Giunta Comunale e/o i servizi competenti per ogni provvedimento consequenziale derivante dal presente deliberato;
- di dichiarare, con n. 9 voti favorevoli e n. 4 astenuti, stante l'urgenza e la necessità, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000, 267.

Fatto, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(Dr. Raffaele Nasuti)

IL SEGRETARIO
(Dr. Riccardo Basile)